

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 12

mercoledì, 08 marzo 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2023, n. 6 Istituzione dell'elenco degli operatori economici della Giunta regionale da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti. Modifiche alla l.r. 18/2019.	4
LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2023, n. 7 Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Modifiche alla l.r. 18/2019.	13
LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2023, n. 8 Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Modifiche alla l.r. 40/2009.	19

SEZIONE

I

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2023, N. 6

**Istituzione dell'elenco degli operatori economici della Giunta regionale da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti.
Modifiche alla l.r. 18/2019.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Elenco degli operatori economici della Giunta regionale. Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 18/2019

Art. 2 - Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 18/2019

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) di recepimento delle direttive dell'Unione Europea in materia di appalti e concessioni – direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con i quali sono state introdotte importanti semplificazioni per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016;

Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici), che prevede, tra l'altro, l'obiettivo di ridurre drasticamente e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici armonizzando ulteriormente la disciplina interna con il diritto comunitario;

Vista la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Linee guida n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), aggiornata dalla delibera 10 luglio 2019, n. 636;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in particolare, il capo VI (Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e semplificazione delle attività della committenza pubblica);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007);

Considerato che:

1. La l. 78/2022, importante traguardo del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 1 prevede l'elenco di principi e criteri direttivi, tra cui, alla lettera e), quello relativo alla “semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, nonché previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate”;

2. Le linee guida di ANAC n. 4, di cui alle delibere 1097/2016 e 636/2019, hanno ad oggetto le procedure di affidamento sotto la soglia comunitaria e si focalizzano, in particolare, sul principio di rotazione negli appalti, sulle indagini di mercato e sulla formazione di elenchi di fornitori;
3. L'articolo 9 della l.r. 18/2019 prevede che, al fine di supportare le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di elenchi, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali, approvi, con deliberazione, uno schema di regolamento per la disciplina delle modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da consultare, distinti per categorie e fasce di importo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42, del d.lgs. 50/2016 e del principio di rotazione;
4. Le deroghe al d.lgs. 50/2016, di cui al d.l. 76/2020 e d.l. 77/2021, sono state prorogate fino al 30 giugno 2023, in modo da garantire la semplificazione delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di valore di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 medesimo;
5. La l. 78/2022, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, statuisce che l'utilizzo del sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale dei nominativi è consentito solamente in presenza di situazioni particolari specificamente motivate;
6. Alla luce di quanto sopra descritto e sulla base dei recenti indirizzi legislativi in tema di riforma del d.lgs. 50/2016, è opportuno dotare gli uffici della Giunta regionale, in conformità all'articolo 9 della l.r. n. 18/2018, di un elenco degli operatori economici, articolato per soglie di importo e categorie di lavorazioni, da consultare nell'ambito delle procedure negoziate per l'affidamento di lavori nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, in applicazione dei criteri della l. 78/2022 in materia di contratti pubblici;
7. In ottemperanza all'obiettivo di semplificazione di cui alla l. 78/2022, nonché al fine di evitare la moltiplicazione degli adempimenti ed il conseguente aggravio per gli operatori economici, è altresì opportuno prevedere la facoltà dell'utilizzo dell'elenco degli operatori economici della Giunta regionale anche da parte del Consiglio regionale e delle amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale, per assicurare anche l'assolvimento del principio di rotazione attraverso lo scorrimento di un unico elenco utilizzato da più amministrazioni;
8. È necessario pertanto adeguare le vigenti disposizioni di cui alla l.r. 18/2019 mediante l'inserimento di una specifica disciplina per l'istituzione degli elenchi degli operatori economici della Giunta regionale;
9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1.

Elenco degli operatori economici della Giunta regionale.
Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 18/2019

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007), è inserito il seguente:

“Art. 9 bis

Elenco degli operatori economici della Giunta regionale

1. Al fine di garantire la semplificazione della disciplina per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, nonché della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, è istituito l'elenco degli operatori economici della Giunta regionale, articolato per soglie d'importo e categorie di lavorazioni.
2. La Regione provvede ad assicurare il supporto tecnico e amministrativo per la costituzione, gestione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1.
3. L'elenco di cui al comma 1 è utilizzato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per i lavori pubblici nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti, salvo il ricorrere di particolari situazioni specificamente motivate ovvero qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura della prestazione o altri elementi puntualmente indicati non ne consentano l'utilizzo. Resta ferma la facoltà di ricorrere alle procedure di gara pubblica, nel rispetto del principio di semplificazione delle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, del principio di proporzionalità nonché dei principi di economicità e di efficacia.
4. L'elenco di cui al comma 1 è utilizzato dalla Giunta regionale, dagli enti dipendenti, dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale. Il Consiglio regionale, nel rispetto della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) può utilizzare il medesimo elenco, previa richiesta e secondo le modalità di cui al comma 6.
5. L'elenco di cui al comma 1 può, altresì, essere utilizzato dagli enti locali, dai loro consorzi, unioni ed associazioni e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dalle amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale, previa richiesta e secondo le modalità di cui al comma 6.
6. Per le finalità di cui al comma 1 ed in conformità all'articolo 9, la Giunta regionale, con deliberazione, approva le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di utilizzo del medesimo elenco da parte dei soggetti di cui ai commi 4 e 5, al fine di:
 - a) evitare la moltiplicazione degli adempimenti ed il conseguente aggravio per gli operatori economici;
 - b) assicurare l'assolvimento del principio di rotazione mediante lo scorrimento dell'elenco stesso.”.

Art. 2

Norma finanziaria.

Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 18/2019

1. L'articolo 18 della l.r. 18/2019 è sostituito dal seguente:
"Art. 18
Norma finanziaria
1. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 9 bis, comma 2, stimati in complessivi euro 510.000,00 nel triennio 2023 – 2025, si fa fronte per euro 370.000,00 per l'anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti".
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2023 - 2025 per competenza e cassa per l'anno 2023 e per sola competenza per ciascuno degli anni 2024 e 2025:
Anno 2023:
 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 370.000,00;
 - in aumento, della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 370.000,00.Anno 2024:
 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 70.000,00;
 - in aumento, della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 70.000,00.Anno 2025:
 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 70.000,00;
 - in aumento, della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 70.000,00.
3. Dall'attuazione dell'articolo 9 bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 9 bis, comma 2, per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio."

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 28 febbraio 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.02.2023.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale 30 gennaio 2023, n. 1
diventa**

Proposta di legge del Consiglio regionale 31 gennaio 2023, n. 176

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Stefano Ciuoffo

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 15 febbraio 2023

Approvata in data 21 febbraio 2023

Divenuta legge regionale 2/2023 (atti del Consiglio)

NOTA PER IL BOLLETTINO

Questa 'Avvertenza' andrà pubblicata in calce ad ogni legge regionale di modifica, prima del testo coordinato della Raccolta normativa.

Da pubblicare in calce alla legge regionale 28 febbraio 2023, n. 6 "Istituzione dell'elenco degli operatori economici della Giunta regionale da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti. Modifiche alla l.r. 18/2019.

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2023, N. 7

Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Modifiche alla l.r. 18/2019.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Esigenze sociali. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 18/2019

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007);

Considerato quanto segue:

1. Nell'ambito dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, l'articolo 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016 prevede che: "il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.";
2. La Regione Toscana, nel solco degli interventi riguardanti la qualità del lavoro e la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi disciplinati, da ultimo, con la l.r. 18/2019, intende dare specifica attuazione ai sopra richiamati criteri da prevedere nei bandi, con particolare riferimento a quanto concerne le esigenze sociali, mediante l'elaborazione di linee guida rispondenti anche alla necessità di garantire un livello retributivo, adeguato ed attuale, dei lavoratori dipendenti del soggetto aggiudicatario;

Approva la presente legge

Art. 1

Esigenze sociali.

Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 18/2019

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007), è inserito il seguente:

“Art. 6 bis

Esigenze sociali

1. Per gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d), le esigenze sociali di cui all'articolo 30, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016, che ispirano i criteri di aggiudicazione, da prevedere nei bandi, sono stabilite attraverso linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le esigenze sociali del comma 1 rispondono anche alla necessità di garantire un livello retributivo, adeguato ed attuale, dei lavoratori dipendenti del soggetto aggiudicatario.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 28 febbraio 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.02.2023.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 23 dicembre 2022, n. 171

Proponenti:

Consiglieri Bugetti, Puppa, Niccolai, Paris, Pieroni, Vannucci, Ceccarelli, Pescini, Spadi,
Fratoni

Assegnate alle 1^a e 2^a Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 15 febbraio 2023

Approvata in data 21 febbraio 2023

Divenuta legge regionale 3/2023 (atti del Consiglio)

NOTA PER IL BOLLETTINO

Questa ‘Avvertenza’ andrà pubblicata in calce ad ogni legge regionale di modifica, prima del testo coordinato della Raccolta normativa.

Da pubblicare in calce alla legge regionale 28 febbraio 2023, n. 7 (Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. Modifiche alla l.r. 18/2019).

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2023, N. 8

**Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico.
Modifiche alla l.r. 40/2009.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

- Art. 1 - Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Inserimento dell'articolo 50 bis nella l.r. 40/2009
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Considerato quanto segue:

1. La semplificazione delle procedure amministrative è un obiettivo dell'ordinamento sin dall'approvazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);
2. Le regioni possono, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia sanitaria, perseguire l'obiettivo di semplificazione amministrativa abolendo anche l'obbligo di presentare certificati medici che siano ormai ritenuti obsoleti;
3. Il certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni previsto dal d.p.r. 1518/1967 è stato ritenuto non più rispondente ad esigenze di prevenzione collettiva, già dal gruppo di lavoro costituito con decreto del Ministro della salute 13 ottobre 2004 per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie il quale, nel documento conclusivo licenziato il 19 febbraio 2006, ha osservato che: "le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente", opinione quest'ultima condivisa anche dall'Organismo toscano per il governo clinico, che si è pronunciato nello stesso senso con la decisione 21 gennaio 2020, n. 3;
4. Undici Regioni hanno già approvato leggi che aboliscono l'obbligo di presentazione del certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni;
5. È opportuno che la Regione Toscana, anche sull'esempio di quanto hanno fatto le altre regioni, provveda alla soppressione in via legislativa dell'obbligo di presentazione del citato certificato;
6. È opportuno altresì ricordare che la proposta di soppressione dell'obbligo di presentazione non fa venir meno l'obbligo di denuncia delle malattie infettive che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ai sensi degli articoli 253 e 254 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ancora vigenti, sono obbligati a presentare con le modalità disciplinate dal decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022 (Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive) e, in via transitoria secondo quanto previsto dallo stesso decreto, dal decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse);
7. La presente legge non fa venir meno l'obbligo di presentazione del certificato nelle regioni in cui vige una disciplina diversa;

Approva la presente legge

Art. 1

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico.

Inserimento dell'articolo 50 bis nella l.r. 40/2009

1. Dopo l'articolo 50 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è inserito il seguente:

“Art. 50 bis

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella Regione Toscana è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.
2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.”

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Le disposizioni della presente legge non sono idonee a comportare nuove o maggiori spese, né a determinare comunque variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 28 febbraio 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.02.2023.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 27 dicembre 2022, n. 1
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 30 dicembre 2022, n. 172

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Simone Bezzini

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 15 febbraio 2023

Approvata in data 21 febbraio 2023

Divenuta legge regionale 4/2023 (atti del Consiglio)

NOTA PER IL BOLLETTINO

Questa 'Avvertenza' andrà pubblicata in calce ad ogni legge regionale di modifica, prima del testo coordinato della Raccolta normativa.

Da pubblicare in calce alla legge regionale 28 febbraio 2023, n. 8 (Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Modifiche alla l.r. 40/2009.).

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40](#)

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**